

IVA

Fattura elettronica: verifiche ante-liquidazione periodica Iva

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La gestione della fatturazione elettronica non passa solo dall'acquisto di un software adeguato ma richiede, in fase di prima applicazione, controlli puntuali affinché il **processo di creazione, invio e ricezione del file fattura si concluda correttamente**.

Dal 1° gennaio 2019 il **codice destinatario** è diventato un nuovo dato anagrafico che il fornitore deve obbligatoriamente gestire per inviare il file fattura al proprio cliente. Allo stesso tempo, è consigliabile che il cliente **registri** il proprio indirizzo telematico sul portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate per aver certezza di ricevere il file secondo preferenze (PEC o codice destinatario di 7 cifre, identificative di un canale FTP o Web Service).

Qualora il cliente non comunichi alcuna informazione al fornitore e **non abbia registrato l'indirizzo telematico**, il cedente non può che esporre il **valore "0000000"** nel campo Codice Destinatario della fattura: in tal caso, **l'unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente** sarà quello di accedere, dal portale "Fatture e corrispettivi", nella sua area riservata di **"Consultazione Dati rilevanti ai fini Iva"**.

Il fornitore che non riuscisse a recapitare la fattura elettronica, una volta ricevuto il messaggio dal Sdl di **impossibilità di recapito**, è tenuto ad **avvisare il cliente della messa a disposizione della fattura nell'area riservata** a lui dedicata.

Sul versante dei possibili **errori** emersi in queste prime settimane di fatturazione elettronica, si segnala che **alcuni operatori** hanno scelto di **continuare ad emettere una copia cartacea della fattura** come giustificativo della cessione/prestazione, anche in ambito B2B.

Nulla vieta di emettere tale giustificativo, spesso denominato **"copia di cortesia"** – **non valida fiscalmente**: in tal caso può insorgere uno **sfasamento temporale** tra la **data di emissione della fattura "di cortesia"** (emessa, ad esempio, al momento dell'incasso del corrispettivo), la **data di trasmissione della fattura elettronica** al Sdl (effettuata, ad esempio, avvalendosi del lieve ritardo tale da non pregiudicare la liquidazione periodica Iva - [circolare AdE 13/E/2018](#)) e la **data di ricevimento della fattura elettronica da parte del cliente**.

Il cessionario/committente che riceve una **fattura cartacea "di cortesia"** nel 2019 **non deve registrarla** in quanto tale fattura non risulta fiscalmente rilevante, ma occorre attendere la **ricezione della fattura elettronica in formato xml** (momento rilevante ai fini della registrazione e detrazione dell'imposta).

Segnaliamo infine che nel **primo semestre 2019** (fino a settembre 2019 per i mensili Iva) *“laddove il cessionario abbia **detratto l'iva in assenza di una fattura elettronica**, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'articolo 6, comma 8, del D.Lgs 471/1997 **entro i termini della propria liquidazione periodica**”* (come da **relazione illustrativa al D.L. 119/2018**).



Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCURSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >